

VALIDITA' FORMAZIONE OBBLIGATORIA SICUREZZA *a seguito emergenza COVID-19*

Nei Protocolli condivisi è indicato che, il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza COVID-19 in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista).

La Regione Veneto a completamento di quanto stabilito nei Protocolli ha ribadito nelle Manuale per la riapertura delle attività produttive" che l'aggiornamento dovrà essere **tempestivamente completato** una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente.

Tale indicazione non si applica nel caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base (a titolo esemplificativo nuovo addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, nuovo operatore come carrellista); in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione **non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.**

La Regione stabilisce che possono essere svolte le attività formative a distanza, anche per la formazione obbligatoria prevista dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni. Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito, e fermo restando il limite massimo di soggetti partecipanti) **si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza, risultando così idonea a soddisfare gli adempimenti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

Tale modalità di formazione a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli di addestramento pratico (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica di corsi per addetti al primo soccorso, antincendio e carrellista).

Isfid Prisma è in grado di svolgere corsi di aggiornamento in modalità fad e videoconferenza come richiesto dalla Regione del Veneto

Per maggiori informazioni contattare:

- Giovanna Favarato cell.329 5906007 giovanna.favarato@isfidprisma.it
- Daniela Novelli cell. 3453650378 daniela.novelli@isfidprisma.it